



164/14

R.G. N. 225/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione
Lavoro

Composta dai Magistrati:

Dr. Roberto SANTORO

Presidente

Dr. Barbara BORTOT

Consigliere rel

Dr. Linalisa CAVALLINO

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa in appello con ricorso depositato in
data 08/03/2011

da:

col Proc. dom. in Venezia - Avv.to D.Beccarello
e col patrocinio dell'Avv.to C.Covini
per mandato in ricorso d'appello

- appellante -

contro

col Proc. dom. in Venezia - Avv.to P.Burlinotto
e col patrocinio dell'Avv.ti M.Menegotto e S.Insinna
per mandato in ricorso d'appello

- appellata -

CAUSA DI LAVORO	
SENT. N.	164/14
N.	225 R.G. 2.011
N.	1760/14 CRON.
LETTURA DISP.	13.3.2011
OGGETTO	inadempienza dell'azienda su fattura nel lavoro

3

contro

col Proc. dom. in Venezia - Avv.to A.Cesare
e col patrocinio dell'Avv.to G.R.Villanova
per mandato in ricorso d'appello

-appellata -

Oggetto: in riforma della sentenza nr. 146/2010 del
Tribunale di Bassano del Grappa
In punto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro
Causa trattata all'udienza del 13/03/2014

CONCLUSIONI:

Il Procuratore dell'Appellante ha concluso:

IN VIA PRELIMINARE

Revocare o sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in quanto da
essa può derivare grave danno All'appellante

NEL MERITO

Accertata e dichiarata la responsabilità della datrice di lavoro r

SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in

(VI) nella causazione dell'infortunio

sul lavoro subito dal sig. _____ in data 17.09.2004, condannare la

stessa ditta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento

dei danni subiti dal sig. _____ pari ad € 34.863,06 od a quella

maggior o minor somma che il Giudice riterrà di giustizia; condannare la

datrice al risarcimento conseguente alla mancata applicazione della disciplina

INAIL nella misura che il Tribunale riterrà di giustizia; oltre a rivalutazione

monetaria ed interessi dalla data dell'infortunio fino al saldo.

Con vittoria di spese 12% diritti a onoran di entrambi i gradi di giudizio, oltre

_____ e p.a. con distrazione a favore del difensore ex art. 33 r.p.

Il Procuratore dell'Appellata ha concluso:

1) in via principale:

- respingere, per i motivi indicati in narrativa, l'appello proposto dal sig.

con conseguente integrale conferma della sentenza emessa dal
Tribunale di Bassano del Grappa;

2) in subordine:

- nella conegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande
formulate dall'appellante, condannare

S.p.A., a manlevare integralmente la società resistente da quanto la stessa fosse
eventualmente condannata a corrispondere al lavoratore all'esito del presente
giudizio;

3) in ogni caso:

- condannare controparte alla rifusione delle spese del giudizio d'appello,
comprese quelle relative alla discussione della sospensiva, entrambe liquidate di
giustizia,

15

Il Procuratore dell'Appellata ha concluso:

- 1) rigettarsi l'appello ed ogni domanda dell'appellante perché infondati in fatto e in diritto, confermandosi integralmente la sentenza di primo grado;
- 2) in subordina, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e della domande dall'appellante e nell'ipotesi in cui dovesse riproporre in questa sede la domanda di manleva nei confronti di:
 - a) rigettarsi tale domanda di manleva perché infondata ed in ogni caso per intervenuta decadenza e/o per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c., anche previgente;
 - b) in subordine, rigettarsi la domanda di manleva per perdita del diritto dell'assicurata ex art. 1915 c.c.;
 - c) in ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi la terza chiamata tenuta a manlevare solo ed esclusivamente nei limiti di polizza, con esclusione delle franchigie e scoperti gravanti direttamente sull'assicurata e con ulteriore riduzione dell'importo ex art. 1915, ultimo comma, c.c. nella misura da accertarsi;
- 3) In ogni caso, spese di lite rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato l'8.3.2011, _____ ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bassano n.88/09, con cui il Giudice di prime cure aveva rigettato la domanda del lavoratore di risarcimento del danno per l'infortunio patito il 17.9.2004. In particolare l'appellante ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, dall'istruttoria espletata era emerso che il ricorrente si era infortunato mentre svolgeva le mansioni assegnategli. L'appellante ha sottolineato altresì che il lavoratore si era procurato la lesione lavorando su una macchina dello stampaggio, erroneamente indicata in ricorso come estrusore, ma il cui funzionamento era stato correttamente definito nei capitoli di prova, per cui non era possibile per la datrice di lavoro equivocare sul fatto. Ha ribadito ancora la piena responsabilità per l'infortunio, atteso che l'apprendista non aveva avuto idonea formazione ed era stato costretto ad agire con la macchina in movimento, quantificando il danno non patrimoniale nelle diverse componenti.

Nel costituirsi ritualmente in giudizio _____ srl ha rilevato che parte ricorrente non aveva fornito prova adeguata dell'infortunio, atteso che dalle deposizioni testimoniali emergeva un fatto diverso da quello allegato in ricorso. L'appellata ha sottolineato altresì che nel verbale di pronto soccorso lo stesso lavoratore aveva dichiarato di essersi procurato la lesione cadendo dalla moto, ha contestato la quantificazione del danno, ha negato fermamente il preteso mobbing, a cui solo si accennava in ricorso e dal quale peraltro il ricorrente non faceva derivare alcuna conseguenza risarcitoria. Ha spiegato infine domanda di manleva nei confronti di _____ i, nel caso di accoglimento delle pretese attoree.

Si è costituita altresì _____ rilevando che il ricorrente non aveva fornito prova dei fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento e chiedendo la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado. In ordine al rapporto assicurativo, _____ Assicurazioni ha rilevato che la domanda di manleva non era stata riproposta nel giudizio di appello ed ha eccepito l'intervenuta prescrizione ex art.2952 cc, non avendo la società denunciato il sinistro nei termini di legge. Ha eccepito ancora la perdita del diritto di manleva, attesa la violazione del disposto dell'art.1915 cc,

12

qualora rispondesse al vero che l'infortunio si fosse verificato e la convenuta avesse invitato il ricorrente a negare la circostanza. Ha sottolineato che, se l'infortunio fosse stato tempestivamente denunciato e le cure fossero state immediate, le conseguenze sarebbero state certamente inferiori, con riduzione della manleva. Ha infine eccepito che la garanzia assicurativa operava solo ove fosse stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL o, con riferimento ad infortuni non rientranti nella disciplina di cui al DPR n.1124/65, solo a fronte di lesioni da cui fosse derivata un'invalità permanente.

La causa è stata discussa in pubblica udienza e decisa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado, parte ricorrente asserisce di essersi infortunato in data 17.9.2004, mentre era addetto agli estrusori, e di aver riportato un'ustione di 3° grado al dorso della mano destra. Nel ricorso in appello precisa che la macchina è stata erroneamente definita estrusore, ma che in realtà si trattava di una macchina per lo stampaggio peraltro "correttamente definita in narrativa".

Gli elementi probatori raccolti sono pochi e non univoci. In atti vi è innanzitutto un certificato del Pronto Soccorso, presso cui il lavoratore si è recato il giorno seguente l'asserito infortunio, in cui lo stesso ricorrente afferma di essersi infortunato cadendo dalla propria moto alle ore 19.00, una volta lasciata l'azienda (v. doc.2 fascicolo ricorrente). Il documento potrebbe non avere efficacia dirimente se dalle deposizioni dei testi emergesse, con la necessaria certezza, la dinamica dell'infortunio. Ma così non è, rimanendo i fatti descritti in ricorso del tutto indimostrati.

Il teste precisa che il ricorrente si è infortunato allo stampaggio, non agli estrusori, ed ha preso "una botta alla mano". Il teste descrive le operazioni degli estrusori, che sono esattamente quelle indicate in ricorso, aggiungendo peraltro che non vi lavorava. Non è pertanto corretto quanto asserito da parte appellante, secondo cui nel ricorso introduttivo di primo grado la macchina è stata per errore denominata estrusore, ma in realtà il funzionamento della stessa è

correttamente descritto e corrisponde a quello del macchinario su cui si è infortunato il lavoratore. Il funzionamento della macchina e il tipo di operazione da effettuare in caso di "scarti", quali emergono dalle scarse indicazioni di cui al ricorso, sono esattamente quelli dell'estrusore, così risulta dalle indicazioni del teste, che d'altra parte precisa che il ricorrente non vi era addetto. Lo stesso teste indica poi che le conseguenze del preteso infortunio sono diverse da quelle descritte in ricorso, non potendo certo ritenersi che la "botta alla mano" sia equivalente all'ustione riscontrata in Pronto Soccorso.

Non serve a chiarire la dinamica dell'infortunio la deposizione del padre del ricorrente, che si limita a dichiarare di essere stato avvertito da tale Diego dell'incidente occorso al figlio (v. deposizione).

In sostanza non risulta dimostrato né il fatto, quale descritto in ricorso, né il nesso causale tra il preteso infortunio e l'ustione documentata dal certificato del Pronto Soccorso. Ed è solo il caso di rilevare che, per costante giurisprudenza, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 cod. civ. - la quale non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore incombe l'onere di provare la dinamica dell'infortunio, il danno alla salute ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (v. per tutte Cass. n.3786/2009).

L'appello deve essere rigettato, con condanna dell'appellante alla rifusione a (delle spese di lite. Appare viceversa equo compensare le spese con ss.ni, nei cui confronti è stata spiegata in via subordinata solo domanda di manleva da parte della società datrice di lavoro.

PQM


Definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,

A) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.

- B) Condanna parte appellante alla rifusione in favore di [redacted] delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.860,00 per compensi ed € 20,00 per esborsi, oltre CPA e IVA.
- C) Compensa le spese con UGF Ass.ni spa.

Venezia, 13.3.2014


Il Consigliere estensore



Il Presidente




IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marina GOBBI


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 17 GIU 2014

DEPOSITATA MINUTA IL 26.3.2014
PUBBLICATA IL 17.6.2014



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO


DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 17.6.2014
